

Disegno di legge A.S. 316
“Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne”

Proposte di emendamenti della LAV

All'art. articolo 1, comma 1, lettera a) punto 2, lettera d) eliminare le parole *“per l'esercizio della pesca sportiva,”*.

Ratio: il vigente testo al comma 2, lett. d prevede un divieto generico di utilizzo di reti, attrezzi tecniche o materiali non configurabili come sistemi di pesca sportiva ai sensi dei regolamenti e delle leggi vigenti. Qui si vuole limitare tale divieto solo all'esercizio effettivo della pesca sportiva facendo cadere il divieto in altri casi non riconducibile a tale attività.

* * *

All'art. 1, comma 1, lettera a) punto 2, lettera b), alla lettera c 2 del proposto comma 2-bis, aggiungere la parola *“pescare”* all'inizio prima della parola *“detenere”* ed eliminare le parole *“e durante il periodo di divieto per la riproduzione della specie”*.

Ratio: l'articolo riformulato dalla proposta, modifica l'attuale testo vigente che, tra le altre cose, vieta anche pescare specie di cui è vietata la cattura e senza limiti temporali. Se passasse tale modifica non sarebbe vietata in generale la pesca alle specie vietate in modo assoluto, come ora, ma solo *“durante il periodo di riproduzione”*, vanificando di fatto la tutela prevista attualmente.

* * *

All'art. 1, comma 1, lettera b) eliminare punto il 2-quater.

Ratio: la modifica mira a consentire in deroga al divieto la possibilità da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di autorizzare la pesca professionale e i relativi mezzi.

* * *

All'articolo 1, comma 1, lettera c) punto 4, sostituire le parole *“l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 2.000 a 12.000 euro”*, con *“la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 4.000 a 22.000 euro”*

Ratio: il bracconaggio ittico rappresenta un grave problema per la salvaguardia delle specie ittiche autoctone e per la conservazione dell'ambiente. Si tratta di vera attività criminale, spesso organizzata e sistematica, che deve trovare una giusta ed equilibrata sanzione penale. L'attuale contravvenzione prevista non soddisfa i requisiti sia per una adeguata funzione retributiva della pena che preventiva. Occorre prevedere una sanzione sub specie di delitto.

* * *

All'articolo 1, comma 1, lettera c) punto 5, sostituire le parole *“da 1.000 a 6.000 euro”* con le parole *“da 2.000 a 12.000 euro”*.

Ratio: le attuali sanzioni amministrative non rappresentano un elemento utile alla prevenzione degli illeciti e pertanto l'importo deve essere adeguato al danno arrecato.

* * *

All'articolo 1, comma 1, lettera c), punto 6, eliminare le parole *“qualora tale reimmissione sia compatibile con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357”*.

Ratio: il richiamo alle disposizioni del DPR 357/97 è surrettizio e mira a bloccare di fatto la reimmissione del pescato catturato illegalmente appartenente alle specie considerate alloctone poiché, oltre a creare confusione negli operativi, non è prevista la destinazione del pesce sequestrato vivo e non liberato. Stiamo parlando di animali vivi, di essere senzienti, ai quali deve essere garantita la tutela da ogni forma di maltrattamento. Se non si stabiliscono modalità e destinazioni di tali animali, si rischia una vittimizzazione degli individui pescati illegalmente e non liberati.

* * *

All'articolo 1, comma 1, lettera c) punto 6, sostituire le parole *“si applicano solo in caso di recidiva”* con *“si applicano anche in caso di recidiva”*.

Ratio: la previsione del sequestro solo in caso di recidiva significa eliminare la possibilità di confisca, posto che non esiste un registro nazionale sui casi di recidiva per le violazioni in materia di pesca e quindi l'operatore al momento dell'intervento non è in grado di stabilire, se il soggetto è recidivo o meno e di conseguenza il sequestro non verrà mai effettuato.

* * *

All'articolo 1, comma 1, lettera c) punto 7-bis, dopo le parole *“finanza pubblica,”* aggiungere *“alle guardie particolari giurate di cui all'art. 6, n.2 della legge 20 luglio 2004, n. 189,”*.

Ratio: le guardie particolari giurate di cui all'art. 6 della l. 189/04 sono riconosciute con decreto prefettizio e non rientrano tra quelle riconosciute dalle regioni o enti locali, con il rischio che resterebbero fuori dai soggetti chiamati a concorrere sulla vigilanza della norma in questione.

* * *

La lettera d) dell'articolo 1, comma 1 è modificata come segue:

«d) dopo il primo periodo del comma 8 aggiungere: *“Nonché 20 euro per ciascun capo pescato in violazione del presente articolo per il ristoro delle spese relative al mantenimento di mezzi, natanti e materiale sequestrato e della loro eventuale successiva distruzione.”*».

Di conseguenza La lettera d) dell'articolo 1, comma 1 diventa lettera e).

Ratio: questa modifica mira alla semplificazione del finanziamento delle spese di custodia per i mezzi sequestrati in ambito di violazione della normativa sulla pesca illegale, prevedendo per chi viola la normativa il pagamento di un'apposita somma di denaro da destinare al fondo per il mantenimento delle spese di custodia.

* * *

All'art.1, comma 1, lettera c) punto 4, sostituire *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato”* con *“Anche in concorso con eventuali reati”*.

Ratio: prevedere un regime sanzionatorio più rigido per chi con la medesima azione lede beni giuridici diversi assistiti da rispettivi strumenti di tutela.

* * *

All'art. 1, comma 1, lettera c) punto 5, sostituire le parole *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato”* con *“Anche in concorso con eventuali reati”*.

Ratio: prevedere un regime sanzionatorio più rigido per chi con la medesima azione lede beni giuridici diversi assistiti da rispettivi strumenti di tutela.

* * *

All'art. 1, comma 1, lettera c) punto 7, dopo le parole *“le pene e le sanzioni amministrative”* inserire *“sono raddoppiate”* e, a seguire, aggiungere *“ed è sempre disposta la revoca della licenza”*.

Ratio: prevedere una misura accessoria più severa, non consentendo più ai recidivi di poter esercitare l'attività.